

La tanto agognata “Riforma dello Sport”.

Lo stato dell’arte

*

Vista l’incertezza che ancora regna sulle riforme riguardanti la legislazione sportiva, con questo mio breve elaborato vorrei fare il punto della situazione ad oggi, 16 settembre 2022.

La c.d. “Riforma della Sport” si basa su cinque distinti Decreti Legislativi n. 36, 37, 38, 39, 40 del 2021.

Soltanto alcuni di essi, o parte di essi, sono attualmente in vigore. Vediamo quali e da quando.

Dal 1 gennaio 2022 sono in vigore:

- i soli artt. 10, 39 e 40 e il Titolo VI **del D.Lgs. n. 36/2021 in tema di riordino e riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;**
- **il D.Lgs. n. 40/2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.**

Dal 31 agosto 2022 è in vigore:

- il solo Titolo II del **D.Lgs. n. 39/2021 sulle semplificazioni degli adempimenti per gli organismi sportivi** relativo al Registro Nazionale per le attività sportive dilettantistiche.

Dal prossimo 1 Gennaio 2023 si applicheranno le disposizioni relative a:

- **il D.Lgs. n. 37 in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;**
- **il D.Lgs. n. 38 in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della**

normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

- al restante corpo normativo del D.Lgs. n. 39/2021.

Discorso a parte merita il D.Lgs. n. 36/2021 le cui disposizioni, a seguito di successive modifiche normative (D.L. n. 73/2021) si applicheranno anch'esse con decorrenza dal 1 Gennaio 2023, ma occorrerà attendere ancora prima di conoscerne il testo definitivo del decreto correttivo adottato dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, Valentina Vezzali e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, approvato in via preliminare il 7 luglio 2022 dal Consiglio dei Ministri, dopo un'ampia consultazione pubblica, i cui contributi sono consultabili nel sito del Dipartimento per lo Sport.

Per comprendere la portata delle modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto correttivo basti pensare che lo “Schema” presentato e approvato dal CdM nell'esame preliminare consta di ben 30 articoli a fronte di un D.Lgs. originario che ne conta soltanto 52.

*

Entriamo nel dettaglio delle norme attualmente in vigore attraverso un sintetico riepilogo.

L'Art. 10 del D.Lgs. n. 36/2021, nei suoi 4 commi, ribadisce la necessità per società e associazioni sportive dilettantistiche del “riconoscimento” formale da parte di Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) o Discipline Sportive Associate (DSA); la certificazione di tale riconoscimento attraverso l'iscrizione nel Registro Nazionale tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della

Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con l'ausilio della società Sport e Salute, effettua periodici controlli in merito all'effettiva natura dilettantistica dell'attività sportiva. E', infine, prevista un dettagliata procedura che può portare a richieste di regolarizzazione fino alla revoca dell'autorizzazione a seguito di comportamenti illegittimi.

Il Capo II del D.lgs. n. 36/2021 riguardante le Disposizioni a sostegno delle donne nello sport consta di due articoli (39 e 40) entrambi già in vigore.

L'Art. 39 del D.Lgs. n. 36/2021 si occupa di istituire e disciplinare il Fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili.

Vengono destinati dallo Stato a tale scopo, per il triennio 2020/2022, circa 11 milioni di euro (2,9 M. nel 2020 e 3,9 M. nel 2021 e nel 2022).

Per accedere a tale fondo, le FSN devono, entro un determinato termine, deliberare il passaggio al professionismo sportivo femminile da avviare come termine ultimo entro il 31 dicembre 2022.

Vengono poi disciplinati per legge i capitoli specifici a cui le FSN devono destinate le somme ricevute oltre alle modalità di accesso al Fondo e all'obbligo di presentazione semestrale di un rendiconto al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità da esso delegata.

Sul "teorico" istituto del professionismo femminile mi sento di spendere qualche parola in più.

Occorre chiedersi il perché lo schema di proposta normativa, così come delineato, è stato fin da subito osteggiato dalle principali Federazioni sportive (in primis FIP e FIPAV) e il perché soltanto la FIGC ha dato seguito a tale passaggio epocale.

Invero, nel corso del Consiglio Federale del 25 giugno 2020 la FIGC ha avviato il progetto di graduale riconoscimento del professionismo, che ha trovato la sua realizzazione a partire dalla presente stagione sportiva 2022/2023.

In tal senso, la Federazione calcistica ha delineato una specifica normativa circa il rilascio delle licenze nazionali per i club appartenenti alla Divisione Femminile, nonché adottato una serie di modifiche normative che hanno reso ufficiale il passaggio a partire, appunto, dal 1° luglio 2022. Attualmente, tra tutte le FSN, le DSA e le EPS soltanto la FIGC ha attivato le necessarie procedure per poter accedere al Fondo di cui all'art. 39 del D.Lgs n. 36/2021. Il perché, ampiamente e dettagliatamente espresso fin da subito dai rappresentati delle federazioni (in particolare FIP e FIPAV) nel corso delle audizioni in ambito dei lavori preparatori è facilmente intuibile: la esiguità del Fondo, il troppo breve periodo di tempo dei tre anni, l'assoluta incertezza in merito ai meccanismi che dovrebbero alimentarlo una volta trascorsi i tre anni previsti e coperti dall'intervento pubblico, che sembrerebbero completamente a carico alle singole società.

L'Art. 40 del D.Lgs. n. 36/2021 delega il compito a Regioni, Province autonome e Coni di promuovere la "Parità di genere" con il compito per quest'ultimo di stabilirne i "principi informativi" da far inserire negli statuti di FSN, EPS e DSA e di vigilare sull'effettivo ossequio a tale principio.

Il Titolo VI del D.Lgs. n. 36/2021 si occupa delle pari opportunità per le persone con disabilità favorendone l'accesso ai Gruppi sportivi militari e ai Corpi Civili dello Stato.

Il Titolo consta di 8 articoli che vanno dal 43 al 50 e riguardano, nell'ordine, le Fiamme Azzurre (Polizia Penitenziaria), le Fiamme Oro (Polizia di Stato), i Vigili del Fuoco, i Corpi Civili, i gruppi sportivi del Ministero della Difesa, le Fiamme Gialle (Guardia di Finanza).

Gli ultimi articoli disciplinano le spese per il finanziamento di tali accessi e introducono come titolo preferenziale per i concorsi nelle amministrazioni pubbliche tali tipo di condizioni a favore degli atleti paralimpici che abbiano prestato il loro servizio per più di tre anni.

Il D.Lgs. n. 40/2021, nel rispetto del principio di “competenza esclusiva” dello Stato in ambito di Ordine Pubblico e Sicurezza e quello di “competenza concorrente” con gli enti locali (Regioni e Province autonome) in ambito di Ordinamento Sportivo, Governo del territorio e Salute, si occupa della **sicurezza nelle discipline sportive invernali**.

Consta di 5 Capi e 45 articoli dei quali si intende segnalare:

Art. 9 – viene introdotta una netta distinzione tra due figure fondamentali: il Gestore dell'impianto e il Direttore delle piste.

Art. 14 – introduce l'obbligo di primo soccorso a carico dei gestori.

Art. 15 – Stabilisce la responsabilità civile dei gestori per la regolarità e la sicurezza delle piste oltre all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

Al Capo III si tratta del fondamentale aspetto del comportamento degli utenti degli impianti sciistici.

Art. 17 – viene introdotto l'obbligo del casco per i minori di anni 18 pena una multa che oscilla tra i 100 e i 150 euro.

Art. 18 – stabilisce la responsabilità personale degli utenti per il proprio comportamento sulle piste che deve essere adeguato ad una serie di

parametri tra cui la propria capacità tecnica e fisica, la segnaletica, le prescrizioni di sicurezza, le condizioni della pista, la visuale, la visibilità, le condizioni meteo, il traffico.

Art. 19 – regola le precedenza, prima tra tutte, quella a favore dello sciatore a valle.

Art. 28 - stabilisce il principio di responsabilità presunta al 50% (sul modello dell'art. 2054 c.c. in tema di circolazione stradale).

Art. 30 – introduce l'importantissimo obbligo di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile in capo ad ogni utente delle piste.

Art. 32 – viene introdotto un meccanismo di valutazione delle piste attraverso un sistema simile a quello dei ristoranti o degli Hotel con valutazioni periodiche che vanno da 1 a 5 fiocchi bianchi.

Art. 33 stabilisce un rigoroso regime sanzionatorio per le varie violazioni.

Il Capo IV si occupa della normativa a favore degli utenti con disabilità, tra cui l'assistenza obbligatoria di un accompagnatore specializzato (maestro di sci o formato da una delle società o associazioni sportive dilettantistiche riconosciute), un determinato vestiario sia per l'utente che per chi lo accompagna che segnali la condizione di disabilità, più favorevoli norme sulla precedenza e l'obbligatorietà del casco per tutti.

Attenzione, infine, alla tempistica prevista per l'adeguamento alle nuove norme a carico dei gestori degli impianti nell'ultimo capo V relativo alle disposizioni transitorie e finali.

Titolo II Capo I del D.Lgs. n. 39/2021, relativo al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche nell'ambito delle disposizioni in materia di Semplificazione.

L'intero Titolo consta di 12 articoli, dal 4 al 15 dei quali si ritiene di dover segnalare i seguenti:

Art. 4 - viene istituito presso il Dipartimento per lo Sport il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche che verrà gestito con modalità telematiche;

Art. 5 – devono essere iscritte a tale Registro tutte le società o associazioni sportive che svolgono attività dilettantistica, anche se di sola formazione o didattica, all'interno di FSN, EPS e DSA riconosciute dal CONI.

Per le società o associazioni riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) viene istituita una sezione speciale.

Art. 6 - la procedura, da avviare tramite formale domanda, deve essere effettuata tramite FSN, DSA o EPS.

Art. 12 - nell'ottica della semplificazione viene prevista la trasmigrazione automatica di tutte le società e associazioni già iscritte nel "vecchio" Registro Nazionale Coni.

Art. 13 – Per la gestione del Registro Nazionale il Dipartimento per lo Sport si avvale dell'ausilio della società Sport e Salute.

E' bene evidenziare, prima di entrare nello specifico, che il Registro Nazionale è pienamente attivo dal 31 agosto 2022.

*

Concludo soffermandomi, come anticipato, sulle modifiche e integrazioni contenute nel Decreto correttivo del D.Lgs. n. 36/2021, passato positivamente al vaglio del Consiglio dei Ministri in esame preliminare in data 7 luglio scorso ed in attesa dell'auspicata intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province autonome e del

successivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, prima della approvazione in via definitiva.

Proprio ieri sera, 15 settembre 2022, la Commissione presso la Camera dei Deputati ha approvato il testo senza alcuna modifica.

Ora si passerà al vaglio della Commissione del Senato per poi far approdare il testo nel primo Consiglio dei Ministri utile per l'approvazione definitiva con l'auspicio che questo lungo iter si concluda entro la fine di ottobre 2022.

In estrema sintesi le principali novità, finalizzate innanzitutto a definire un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, nel rispetto del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni.

1. Iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche per le società cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di dette attività sportive;
2. Viene ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società ed associazioni sportive dilettantistiche;
3. Viene ampliata la nozione di lavoratore sportivo al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
4. Vengono precisati nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
5. Viene previsto un meccanismo di Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro

nazionale; 6. Viene definita la figura del volontario sportivo; 7. Si acconsente alla sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni; 8. Viene previsto un meccanismo di agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell'area del dilettantismo; 9. Si prevede l'anticipazione dei tempi per l'abolizione del vincolo sportivo, nell'area del dilettantismo.

Non è dato sapere se, come e quando questo lunghissimo e faticoso iter legislativo si concluderà, pandemie, guerre e crisi di governo permettendo. L'auspicio è che la riforma dello Sport attesa da oltre trent'anni finalmente si compi mantenendo o rafforzando le caratteristiche essenziali del disegno originario, i cui principi sono contenuti nella Legge delega n. 86/2019, per evitare che possa subire il solito "annacquamento" tipico delle procedure legislative italiane che negli ultimi quaranta anni hanno dato prova di completo stravolgimento della *ratio* ispiratrice dei vari tentativi di riforma in ogni ambito e che, anche nel nostro caso, rischierebbe di far perdere forza e significato alla volontà e necessità di adeguare il mondo dello Sport ai tempi che appartengono ormai ad una nuova Era.

Salvatore Scarfone

Avvocato in Roma e Catanzaro
specializzato in diritto sportivo